



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AOSTA

RELAZIONE EX ART. 11 COMMA 4 BIS D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

Con la presente, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, in qualità di Organismo di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera aa) D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 *bis* del medesimo Decreto Legislativo, rappresenta che nel corso dell'anno 2019:

il Consiglio di Disciplina ha deliberato l'emanazione di n. 2 sanzioni disciplinari a carico di Iscritti all'Albo, una sospensione dall'esercizio professionale disposta in via cautelare ai sensi dell'art. 10 comma 2 del "*Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale*" a seguito dell'applicazione, a carico dell'Iscritto, di una misura cautelare personale nell'ambito di procedimento penale, l'altra, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 all'esito del procedimento disciplinare, a carico di altro Iscritto in conseguenza dell'omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo. Nessuna delle sanzioni deriva da violazioni inerenti o attinenti le disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

l'Ordine non ha ricevuto segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte di propri Iscritti per il successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) secondo quanto previsto, con riferimento agli Organismi di autoregolamentazione, dall'art. 11 comma 4 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231;

l'Ordine, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, non è venuto a conoscenza di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per cui è richiesta la segnalazione diretta alla UIF ai sensi dell'art. 11 comma 4 ultimo periodo D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231;

l'Ordine non ha adottato misure ai sensi dell'art. 66 comma 1 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – preliminari e presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari – nei confronti di propri Iscritti e relative ad accertate violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.

In applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 in materia di controllo circa l'osservanza degli obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo da parte dei propri Iscritti, l'Ordine ha provveduto a consegnare ad un campione degli stessi il questionario elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recante: "*Antiriciclaggio: questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 125/2019)*" trasmesso agli Organi territoriali con informativa n. 108/19.

I dati aggregati risultanti dall'analisi complessiva degli stessi verranno comunicati al Consiglio Nazionale non appena sarà possibile completare le attività (allo stato sospese in applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19).

Gli stessi verranno altresì riportati nell'ambito della presente relazione che verrà all'uopo integrata.

Si dispone sin d'ora la pubblicazione sia del presente documento che della successiva integrazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine nonché la comunicazione dell'intervenuta pubblicazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CsF) istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 *bis* D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Prot. n. 97/AB

Aosta, 30 marzo 2020

Il Presidente
Dott. Andrea BO